




**Cour  
Pénale  
Internationale**

---

**International  
Criminal  
Court**



**EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS  
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME**



**La giurisdizione  
internazionale**

---

## Considerazioni introduttive

- L'obbligo di perseguire una soluzione pacifica delle controversie (art. 33 della Carta delle Nazioni Unite)
  - Mezzi diplomatici: negoziato, buoni uffici, mediazione e conciliazione
  - Mezzi giurisdizionali
- Natura paritaria dell'ordinamento internazionale ed assenza di un funzione giudiziaria accentrata
- Esercizio della giurisdizione internazionale sugli Stati è fondato sul consenso
- Sviluppo della giurisdizionale internazionale
  - Ampliamento delle funzioni della giurisdizione internazionale al di là della soluzione delle controversie (ad es. corti sui diritti umani, tribunali penali internazionali)

# Modalità di manifestazione della volontà statale di sottoporsi al giudizio di un tribunale internazionale

## Compromesso arbitrare *ad hoc*

Accordo internazionale stipulato successivamente al sorgere della controversia

## Clausola compromissoria

Clausola inserita in un trattato con la quale si stabilisce di risolvere mediante arbitrato eventuali controversie relative alla sua applicazione

## Trattato generale di arbitrato

Trattato con il quale gli Stati parte si impegnano a risolvere future controversie mediante il ricorso ad arbitrato

## Clausola compromissoria e trattato generale di arbitrato “non completi” e “completi”

- “Non completi”: il tribunale arbitrale competente a decidere la controversia dovrà essere costituito dagli Stati  
In caso di controversia, non sarà possibile adire unilateralmente la controparte, ma dovrà essere comunque trovato un accordo sulla composizione del tribunale (ad es. Corte Permanente di Arbitrato)
- “Completi”: il tribunale arbitrale competente a decidere la controversia è già esistente e funzionante  
In caso di controversia, ciascuno Stato potrà agire unilateralmente dinanzi al tribunale internazionale (ad es. Corte internazionale di giustizia)





La dichiarazione di accettazione della giurisdizione della Corte internazionale di giustizia

---

- Art. 36(2) Statuto CIG: «Gli Stati parti del presente Statuto possono in qualsiasi momento dichiarare di riconoscere come obbligatoria, di pieno diritto e senza convenzione speciale, in confronto di ogni altro Stato che accetti lo stesso obbligo, la giurisdizione della Corte»
- Natura unilaterale ed *erga omnes* dell'accettazione della giurisdizione

# La Corte internazionale di giustizia



- Principale organo giudiziario delle Nazioni Unite (art. 92 della Carta)
- Composizione
  - 15 giudici eletti da Assemblea Generale e Consiglio di sicurezza in modo da rappresentare le principali forme di civiltà e i principali ordinamenti giuridici del mondo
  - Uno Stato parte di una controversia che non abbia nella Corte un giudice della propria nazionalità può designare un giudice *ad hoc*
- Duplice funzione:
  - Contenziosa
  - Consultiva (art. 96 Carta)
    - su richiesta dell'Assemblea Generale e del Consiglio di sicurezza su qualsiasi questione giuridica
    - su richiesta degli Istituti specializzati delle NU su questioni giuridiche sorte nell'ambito delle rispettiva attività e previa autorizzazione dell'Assemblea Generale

# I tribunali regionali e settoriali

## Regionali

- Corte di giustizia dell'UE
  - Istituzioni simili: ad es. Corte di giustizia della Comunità andina, Corte di giustizia dell'Unione economica e monetaria dell'Ovest africano...
- Corte europea dei diritti dell'uomo
  - Istituzioni simili: Corte interamericana dei diritti dell'uomo; Corte africana dei diritti dell'uomo e dei popoli

## Settoriali

- Tribunale delle Nazioni Unite del diritto del mare
- Organo di risoluzione delle controversie dell'Organizzazione mondiale del commercio
- Tribunali ICSID

## Tribunali penali internazionali

- Tribunali *ad hoc* (ICTY, ICTR)
- Corte penale internazionale
- Tribunale speciale per il Libano, Corte Speciale per la Sierra Leone...